

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

8/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - Carmine Capozzi | Giudice |
| - Giacomo Lucente | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZAletta istanza di apertura della procedura liquidazione controllata N.89-1/ 2023, proposta

rilevato che il debitore, pur non costituendosi in giudizio, ha partecipato alle udienze del 18/7/2023, 12/9/2023, 3/10/2023 (in queste ultime assistito da difensore), nulla eccependo in ordine al credito azionato ma soltanto chiedendo termine per una sistemazione conciliativa con la controparte (tentativi che non hanno sortito effetto, come risulta dal verbale dell'odierna udienza);

rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti (v. titoli, anche giudiziali, non opposti, depositati dalla ricorrente; verbali negativi di pignoramento; informativa AER e INPS);

verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268, co.2 e 269 CCII;

considerato, in particolare, che il credito della ricorrente ammonta ad euro 16783,12; che l'informativa AER evidenzia debiti iscritti a ruolo per euro 340.427,78, di cui soltanto euro 288.359,71 oggetto di sospensione per effetto della richiesta di adesione alla c.d. rottamazione quater; che l'informativa INPS mostra debiti, oltre a quelli già passati all'agente della riscossione, per euro 18.055,00; che, in conclusione, è superata la soglia di euro 50.000,00 prevista dall'art.268, co.2 CCI;

considerato ancora che un'istanza di fallimento proposta nel 2019 è stata respinta dal tribunale di Lucca sul presupposto che il resistente fosse un piccolo imprenditore (copia del provvedimento è prodotta dalla ricorrente); che da allora, alla luce dell'espletata istruttoria, nulla sembra essere cambiato, se non un aggravamento del debito fiscale; che pertanto devono reputarsi sussistenti le condizioni di cui all'art.2, co.1 lett.d) per la definizione di impresa minore;

P.Q.M.

Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Marco Neri dell'ODCEC di Lucca;



- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'(eventuale) immobile adibito ad abitazione del debitore e della sua famiglia, che conserverà tale destinazione d'uso sino alla sua liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca, oltre che la sua iscrizione presso il registro delle imprese;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove presenti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attuazione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Presidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti e al liquidatore nominato.

Lucca, 3/10/2023.

Il Giudice estensore
Carmine Capozzi

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli

